

## INDICAZIONE DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA NEI SEGUENTI STATI

(Informazioni tratte prevalentemente dal sito del Consiglio Nazionale del Notariato - Settore Internazionale).

§§§§§§§§§§§§§§§§

**AUSTRIA:** il regime legale è quello della separazione dei beni. Sono possibili convenzioni matrimoniali in modifica del regime legale da effettuarsi con atto pubblico notarile e soggetto a pubblicità.

**BELGIO:** il regime legale è quello della comunione definito "convenzione ridotta agli acquisti" che prevede beni personali e beni comuni (artt.1398 e seguenti del Codice Civile) - possono essere stipulate convenzioni matrimoniali in modifica scegliendo il regime che meglio si adatti alle esigenze dei coniugi.

Le convenzioni matrimoniali vanno fatte con atto pubblico notarile e sono soggette a pubblicità.

La modifica fatta dopo il matrimonio è sempre soggetta ad annotazione da parte del Tribunale.

**GERMANIA:** il regime legale è quello della "comunione dei beni ridotta agli acquisti" che di fatto consiste nella separazione dei beni in quanto soltanto allo scioglimento del regime sorge un diritto di credito a favore di un coniuge nei confronti dell'altro.

E' riconosciuta ai coniugi grande autonomia di scegliere il regime che meglio si adatti alle loro esigenze a mezzo di convenzione matrimoniale.

**DANIMARCA:** il regime legale è quello della "Comunione differita"

**FINLANDIA:** ciascun coniuge ha un diritto coniugale sui beni dell'altro coniuge acquistati in costanza di matrimonio; sono possibili convenzioni matrimoniali con i quali si escludono beni dall'ambito dei diritti coniugali; sono altresì esclusi dalla "comunione" fra gli altri i beni acquistati prima del matrimonio o quelli ricevuti per testamento.

**FRANCIA:** il regime legale è quello della comunione degli acquisti "regolato dagli artt.1400 e seguenti del Codice Civile" entrato in vigore dal 01 febbraio 1966. Si tratta di un regime che prevede beni personali e beni comuni. Al regime legale possono essere apportate modifiche a mezzo di convenzione matrimoniale con atto notarile.

**INGHILTERRA E GALLES:** il regime legale può dirsi quello della separazione assoluta dei beni in quanto in mancanza di accordi tra i coniugi il matrimonio non produce conseguenze in ordine al regime della proprietà nonchè dei poteri di amministrazione e di disposizione dei beni.

**NORVEGIA:** il regime legale è quello della separazione dei beni; soltanto dopo lo scioglimento del matrimonio l'attivo netto dei beni acquistati in costanza di matrimonio viene diviso.

**PAESI BASSI:** il regime legale è quello della "comunione universale". Sono previsti regimi convenzionali fra cui quello della separazione dei beni.

**PORTOGALLO:** regime di comunione dei beni degli acquisti salvo diversa convenzione.

Si considerano beni personali, fra gli altri, i beni che ciascun coniuge aveva al tempo della celebrazione del matrimonio e i beni acquisti per successione e donazione.

Si considerano sempre contratti in regime di separazione dei beni:

- a) il matrimonio celebrato senza che sia preceduto da pubblicazioni
- b) il matrimonio effettuato da chi abbia compiuto i sessanta anni di età.

**SCOZIA:** il matrimonio non prevede alcun effetto sui diritti di proprietà.

**SPAGNA:** il regime legale prevede beni personali di ciascun coniuge e beni comuni, come indicati dal Codice Civile artt. 1344 e seguenti.

I coniugi possono scegliere un regime convenzionale diverso da quelli espressamente previsti dalla legge con grande autonomia.

Per le convenzioni matrimoniali è necessario l'atto pubblico notarile.

**SVEZIA:** la legge svedese sul matrimonio recita in tal modo: "la proprietà di un coniuge è proprietà coniugale in quanto non sia proprietà separata".

Tra le proprietà separate è compresa la proprietà di beni ricevuti in donazione da soggetto diverso dell'altro coniuge, nonché i beni ricevuti per eredità e successione. Sono possibili convenzioni matrimoniali di separazione dei beni.

**SVIZZERA:** Il regime legale è quello della separazione dei beni con divisione finale degli utili netti con riguardo ai beni acquisiti.

Il regime si può modificare convenzionalmente. Sono individuati beni personali fra i quali trovansi quelli pervenuti per successione e donazione.

**ALBANIA:** comunione legale con facoltà dei coniugi di convenire diverso regime patrimoniale; detta diversa convenzione dovrà risultare dall'atto di matrimonio; l'art.77 del Codice della Famiglia indica i beni esclusi dalla comunione legale, fra i quali quelli pervenuti per donazione e successione.

**BOSNIA:** comunione dei beni acquisiti dalla data del matrimonio.

**BULGARIA:** comunione legale dei beni con esclusione dei beni

acquisiti per successione o donazione

**CROAZIA:** comunione dei beni acquisiti mediante lavoro durante il matrimonio; i coniugi hanno la facoltà di disciplinare in modo diverso i loro rapporti in materia

**ESTONIA:** vige il regime della comunione dei beni relativo ai beni acquistati durante il matrimonio. Sono beni personali quelli di cui era titolare ciascun coniuge prima del matrimonio e quelli pervenuti per donazione e successione, nonché gli "effetti personali" acquistati durante il matrimonio. E' prevista la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali.

**GEORGIA:** comunione legale dei beni salvo che i coniugi abbiano diversamente pattuito in una convenzione matrimoniale

**KOSOVO:** comunione dei beni con esclusione dei beni specificati all'art.46 della Legge sulla Famiglia (fra i quali quelli provenienti da eredità e donazione)

**LETTONIA:** comunione dei beni, con facoltà dei coniugi di regolamentare il regime patrimoniale in modo diverso.

**LITUANIA:** comunione dei beni con facoltà dei coniugi di regolamentare in modo diverso il loro regime patrimoniale

**MACEDONIA:** comunione dei beni; sono previsti beni personali fra cui quelli acquisiti per successione e donazione.

**MOLDAVIA:** comunione dei beni; sono previsti beni personali fra cui quelli acquisiti per successione e donazione.

**POLONIA:** comunione legale ridotta ai soli acquisti in mancanza di convenzione matrimoniale

**REPUBBLICA Ceca:** comunione legale dei beni, è facoltà dei coniugi di stipulare convenzione con cui estendere o restringere l'oggetto della comunione patrimoniale. Se l'accordo riguarda beni immobili diventa effettiva al momento della registrazione nel Registro Immobiliare. Sono beni personali quelli acquisiti per successione e donazione e altri indicati dalle norme di legge.

**ROMANIA:** qualora i coniugi non avessero stipulato una convenzione matrimoniale, il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni.

**RUSSIA:** comunione legale dei beni con facoltà di stipulare contratti matrimoniali che prevedono varianti le quali peraltro non devono costituire patti leonini (e cioè a svantaggio esclusivamente di una delle parti).

Pertanto l'eventuale convenzione non può limitare ad uno dei coniugi il diritto sui beni acquisti durante il matrimonio.

**SERBIA:** comunione legale dei beni con facoltà dei coniugi di effettuare consensualmente la divisione dei beni comuni stabilendo le rispettive quote; sono previsti beni personali quali quelli di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio, e quelli acquisiti successivamente al matrimonio per effetto della donazione o della successione.

**SLOVACCHIA:** "comproprietà senza quote"

**SLOVENIA:** sono proprietà comune i beni acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio con il ricavato del loro lavoro; sono beni personali quelli di proprietà di un coniuge al tempo del matrimonio, quelli di uso personale e il reddito da investimento di beni personali; nonchè quanto ricevuto per eredità o donazione. La legge slovena non disciplina le convenzioni matrimoniali ma comunque i coniugi hanno diritto di concludere convenzioni fra loro per porre in essere i loro reciproci diritti e doveri.

I coniugi non possono stipulare convenzioni con le quali si preveda che la proprietà acquistata con il loro lavoro non sia proprietà comune

**UNGHERIA:** comunione legale dei beni parzialmente modificabile con convenzione matrimoniale. La legge prevede specificatamente beni personali di ciascun coniuge e beni comuni.

**UCRAINA:** comunione legale dei beni. Peraltro un bene può essere acquisito per contratto da un coniuge come bene personale se ciò è contemplato da una convenzione matrimoniale stipulata prima di tale acquisto; pertanto non basta il consenso dell'altro coniuge, ma occorre apposita preventiva convenzione matrimoniale. Sono beni personali quelli acquisiti per successione e donazione.

**TURCHIA:** a seguito della modifica del Codice Civile Turco entrato in vigore al 01 gennaio 2002 il regime patrimoniale legale è costituito dalla partecipazione agli acquisti.

I coniugi sposatisi prima di detta data sono soggetti a tale nuovo regime patrimoniale a partire dal 01 gennaio 2002 qualora non abbiano scelto un diverso regime entro un anno.

I coniugi possono adottare con apposita convenzione uno degli altri regimi previsti dalla legge.

**ALGERIA:** non risulta esistere un regime matrimoniale legale per quanto attiene al patrimonio e pertanto si può dire che vige un sistema di separazione assoluta che equivale, dal punto di vista pratico, alla inesistenza di un regime di separazione dei beni.

**EGITTO:** vige il regime patrimoniale della separazione completa dei patrimoni dei coniugi (Principio basilare del Diritto Islamico).

**ETIOPIA:** la proprietà acquistata dai coniugi durante il matrimonio a titolo oneroso è proprietà comune, salvo che sia dichiarato personale ai sensi dell'art.58 del Codice di Famiglia dell'anno 2000 che stabilisce che anche la proprietà acquistata a titolo oneroso da un coniuge dopo il matrimonio è proprietà personale se tale acquisto sia fatto in cambio di proprietà personale o con danaro posseduto personale perché derivante da vendita di proprietà personale, ma queste ultime disposizioni si applicheranno soltanto per effetto di decisione della "Corte" a domanda di un coniuge.

E' proprietà personale quella posseduta dai coniugi al tempo del matrimonio o in seguito acquisita per successione o donazione.

Comunque vige il principio della presunzione che tutte le proprietà dei coniugi sia comune, ancorchè registrate a nome di un solo coniuge, a meno che tale coniuge dimostri che ne è l'unico titolare.

**ERITREA:** se prima della celebrazione del matrimonio i coniugi non manifestano la volontà di voler adottare il regime di separazione dei beni, si applica il regime della comunione, L'opzione per il regime di separazione dei beni deve essere stipulata dai coniugi alla presenza del "Consiglio di Famiglia" con scrittura privata che dovrà essere legalizzata ed approvata dal Tribunale.

**MAROCCO:** separazione legale dei beni, con possibilità di accordo prima dell'acquisto relativo alla gestione dei beni da acquistare, sui modi di metterli a frutto o nel modo di ripartirli

**NIGERIA:** il matrimonio non sortisce effetti nei riguardi delle proprietà di marito e moglie i quali pertanto rimangono separatamente titolari dei beni già di loro proprietà al momento del matrimonio o successivamente acquistati. E' comunque consentito, benchè infrequente in Nigeria, che i coniugi regolino i loro diritti alle proprietà acquistate separatamente mediante convenzione matrimoniale

**SENEGAL:** vi sono tre regimi legali:

- a) regime della separazione pura e semplice che costituisce il regime di diritto comune;
- b) regime dotale (dote versata dal futuro sposo al padre della futura sposa)
- c) regime di comunione relativa ai mobili ed agli acquisti.

La scelta è effettuata sotto forma di opzione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile al momento della celebrazione del matrimonio.

**SOMALIA:** regime patrimoniale della separazione dei beni

**TUNISIA:** il regime di comunione dei beni è un regime facoltativo per il quale i coniugi possono optare al momento della conclusione del

matrimonio o successivamente.

Detto regime ha per oggetto immobile o immobili adatti all'uso di abitazione familiare ma con apposito accordo stipulato con atto posteriore al matrimonio possono avere ad oggetto anche tutti gli immobili dei coniugi compresi quelli acquistati prima del matrimonio, nonché quelli provenienti da donazioni o successioni. L'atto di scelta del regime di comunione dei beni deve essere trascritto nel Registro dello Stato Civile del Luogo di nascita dei coniugi.

**ARGENTINA:** prima della celebrazione del matrimonio i coniugi possono soltanto stipulare convenzione che riguardano: 1) la disposizione dei beni che ciascuno apporta; 2) le donazioni fatte dal marito alla moglie;

dopo la celebrazione del matrimonio nessuna convenzione matrimoniale può essere fatta nè quella che fosse stata fatta prima può essere revocata o modificata.

Vige il principio della società coniugale che inizia con la celebrazione del matrimonio e che è regolata dalla norme sul contratto di società quando compatibili e il principio della comunione del residuo; cioè appartengono alla società quale guadagno i beni esistenti al momento dello scioglimento se non si dimostra che appartenevano ad uno dei coniugi o che sono stati acquisiti per successione o donazione.

**BRASILE:** nell'ordinamento giuridico brasiliano sono quattro i regimi patrimoniali: 1) comunione universale dei beni; 2) comunione parziale dei beni; 3) separazione dei beni; 4) partecipazione finale dei beni; nel silenzio dei coniugi il regime patrimoniale è quello della comunione parziale dei beni con esclusione dalla comunione dei beni elencati all'art.179 C.C. per partecipazione finale dei beni si intende l'esistenza di due patrimoni distinti dei due coniugi, situazione che durerà fino allo scioglimento del rapporto coniugale momento in cui si determineranno i beni acquistati dai coniugi in modo oneroso durante la convivenza e si procederà alla divisione alla metà.

**CUBA:** regime della comunione dei beni. I beni dei coniugi si presumono comuni. Sono beni personali quelli acquistati da un coniuge prima del matrimonio e quelli a lui pervenuti per successione o donazione.

**CINA:** la legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese (emendamento del 12 gennaio 2001) contiene elenco delle proprietà acquistate da un coniuge in costanza di matrimonio che sono in comunione, salvo accordo contrario, ed elenco di beni che sono personali, salvo patto contrario, tra questi ultimi, i beni posseduti

prima dal matrimonio, beni ereditati per testamento e beni ricevuti per donazione.

**GIAPPONE:** regime patrimoniale della separazione in mancanza di diverse pattuizioni che, peraltro, sembrerebbero impraticabili.

**FILIPPINE:** regime patrimoniale della comunione in assenza di diversa convenzione che può stabilire anche la separazione assoluta dei beni.

Sono peraltro esclusi dalla comunione alcuni beni, fra i quali quelli acquisiti durante il matrimonio a titolo gratuito da un coniuge.